

# Regione Toscana

## Commissione Regionale per l'Artigianato Toscano

presso Unioncamere Toscana

### **PARERE ESPRESSO NEL CORSO DELLA RIUNIONE DELLA CRAT DEL 10/9/2018**

Quesito relativo al computo dei limiti dimensionali per un'azienda artigiana ai sensi dell'art. 4 L. 443/85

Su tale quesito la Commissione, premesso che nel territorio regionale toscano la norma che regola la materia dell'artigianato è la legge regionale 22/10/2008 n.53 che ha disapplicato in Toscana le legge 8/8/1985 n. 443, evidenzia come la questione sollevata riveste un particolare profilo di complessità in quanto per un esatto computo di un eventuale superamento dei limiti dimensionali occorre essere in possesso di precise notizie circa le sostituzioni da effettuare.

In linea generale ai fini del calcolo non sono computati:

- il titolare di impresa individuale
- uno tra i soci partecipanti all'attività
- gli apprendisti passati in qualifica (per un periodo di n. 2 anni)
- i lavoratori a domicilio (nel limite di 1/3 dei dipendenti non apprendisti occupati nell'impresa)
- i lavoratori interinali
- i collaboratori coordinati e continuativi
- gli invalidi
- i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro
- i lavoratori disoccupati assunti con contratto di reinserimento di cui all'art. 20 L. 223/1991 in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione
- i lavoratori assunti con contratto d'inserimento (D. Lgs. 276/2003).

Per quanto sopra se il lavoratore rientra nelle tipologie citate dalla norma, p.e. nel caso di "invalido", lo stesso non dovrà essere conteggiato nel limite di cui all'art. 9 "Limiti dimensionali" della L.R. Toscana n. 53 del 22/10/2008.

---